

Serie Avvisi e Concorsi n. 11 - Mercoledì 13 marzo 2019

Provincia di Brescia

Provincia di Brescia

Deliberazione del Consiglio provinciale del 1 febbraio 2019 - Adozione di variante semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale conseguente a proposta di modifica del Comune di Monticelli Brusati (BS)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni»;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», in particolare gli articoli 15-18 riguardanti il piano territoriale di coordinamento provinciale;

Premesso che:

- Il Comune di Monticelli Brusati a seguito della presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), da parte di Tecnopress s.p.a. e R.B.I. s.r.l., di un progetto di ampliamento dell'azienda sita in comune di Monticelli Brusati (Bs) con deliberazione della Giunta n. 117 del 16 novembre 2017 ha avviato il procedimento di variante puntuale al PGT e di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- Il Comune di Monticelli Brusati, comportando il progetto variante al proprio Piano di Governo del Territorio (PGT) e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), con nota prot. 6135 del 22 novembre 2017, registrata al protocollo generale con n. 151573 in data 27 novembre 2017, ha chiesto a questa Provincia di procedere congiuntamente allo svolgimento integrato delle attività di valutazione ambientale strategica correlate alla variante al piano delle regole del vigente PGT nonché alla variante semplificata del PTCP, necessarie ai fini del perfezionamento del procedimento SUAP in questione, in quanto comportante la trasformazione di un'area attualmente parzialmente inclusa in ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico previsti dal vigente PTCP;
- Con decisione assunta dall'Autorità Competente con atto n. 3196/2018 del 09 aprile 2018, relativa a verifica di assoggettabilità alla VAS del predetto progetto SUAP assorbente la verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PGT e della variante al PTCP - condotta congiuntamente con questa Provincia a seguito del provvedimento del Direttore del Settore della Pianificazione Territoriale n. 72 del 11 gennaio 2018, è stato escluso che il progetto in questione e relative varianti al PGT ed al PTCP debba essere assoggettato a VAS, con le condizioni e le indicazioni riportate nel provvedimento stesso;
- La conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010, si è conclusa con determinazione positiva del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Monticelli Brusati in data 15 novembre 2018;
- La Provincia nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al punto precedente, con atto n. 3156 del 18 settembre 2018 del Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale, ha espresso la valutazione di compatibilità con il PTCP del progetto SUAP in questione, dando atto che ai fini dell'approvazione del medesimo è necessaria la modifica del PTCP;
- Il predetto Comune, a seguito della conferenza di servizi citata, ha chiesto a questa Provincia la modifica del PTCP, laddove esso prevede che l'area in questione rientri negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

Rilevato che:

- La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato», come modificata dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, prevede all'articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (...). I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della legge regionale 12/2005;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

- L'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 prevede che l'individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino alla approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'articolo 13;
- Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 16/2017 la presentazione di progetti allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97 della legge regionale n. 12/2005 è consentita, pur nel quadro del generale obiettivo di riduzione del consumo di suolo cui la legge regionale n. 31/2014 è preordinata;
- Tale possibilità di trasformazione urbanistica può risultare a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate dai progetti presentati allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) ricadano negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dal vigente PTCP;
- Il sopraccitato progetto presentato da Tecnopress s.p.a. - R.B.I. s.r.l. al SUAP finalizzato all'ampliamento dell'attività economica esistente secondo quanto già consentito dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 31/2014, interessa un'area di limitata dimensione adiacente all'insediamento esistente e rientrante in parte in ambito destinato all'attività agricola di interesse strategico come individuato dal PTCP;

Richiamata la Normativa del vigente PTCP, e in particolare:

- L'articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia verifichi il recepimento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e la loro modifica in sede di valutazione di compatibilità di cui all'articolo 15;
- L'articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si esprime in via preliminare la Giunta Provinciale nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di espressione favorevole, viene attivata la procedura di variante semplificata di cui all'articolo 6, comma 3, fatti salvi i casi di variante generale di cui al comma 6;
- L'articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti semplificate riguardano la correzione di errori materiali, l'aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP, e aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano;
- L'articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti semplificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesima procedura prevista per l'approvazione del PTCP ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge regionale 12/2005:
 1. Limitando l'informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente interessati che si esprimono nell'ambito della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero, in loro assenza, entro 30 giorni dalla richiesta;
 2. Limitando la pubblicazione degli atti all'albo pretorio online della Provincia e degli enti interessati per un periodo di 15 giorni;
 3. Limitando il termine delle osservazioni a 30 giorni;
 4. Comunicando alla Regione l'avvenuta approvazione;

Visto il decreto n. 5 del 17 gennaio 2019, con il quale il Presidente della Provincia ha espresso assenso preliminare alla predetta proposta di variante al PTCP ai sensi dell'articolo 13, comma 5, terzo periodo, della legge regionale 12/2005, dando altresì avvio al procedimento per l'approvazione della variante medesima da parte del Consiglio Provinciale;

Visto l'articolo 97 «Sportello unico per le attività produttive» della legge regionale 12/2005, il cui comma 5 bis dispone: «Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente

deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il Sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica», e ritenuto di prevedere che la variante al PTCP di cui al presente provvedimento, in quanto atto presupposto, vada risolutivamente condizionata all'eventuale decadenza del progetto dichiarata dal Sindaco ai sensi della predetta disposizione di legge;

Vista e richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, la Relazione istruttoria del competente Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia in data 21 gennaio 2019, nelle cui conclusioni si esprime avviso favorevole alla modifica del PTCP proposta dal Comune, anche in considerazione delle caratteristiche dell'area interessata dall'espansione aziendale, come evidenziate nel corso della fase istruttoria del procedimento SUAP, e ritenendosi che l'interesse all'ampliamento dell'attività economica esistente sia da valutarsi prevalente rispetto al mantenimento del terreno in questione nel contesto delle superfici agricole in cui esso spazialmente si colloca - superfici che formano un ampio ambito agricolo la sottrazione dal quale del medesimo terreno non pregiudica la possibilità di riconoscerne la connotazione di specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell'esercizio dell'attività agricola, dell'estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio, indicata dai criteri regionali in materia di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

Visto l'allegato relativo alle aree da stralciare dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, che fa parte integrante e sostanziale della presente;

Ravvisata la necessità di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 23 gennaio 2019 del Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale Riccardo Davini;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 28 gennaio 2019 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli 10, contrari 1 (Apostoli);

DELIBERA

1. Per tutto quanto in premessa, di adottare la variante del PTCP come proposta dal Comune di Monticelli Brusati, consistente nello stralcio dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico dell'area rappresentata nell'allegato alla presente (*omissis*), a modifica degli elaborati cartografici del vigente PTCP denominati: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 - Sezione_B, «Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 - Sezione_A, B e G», dandosi atto che, per l'effetto, i suddetti elaborati cartografici sono sostituiti dai seguenti nuovi elaborati cartografici: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 - Sezione_B, «Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 - Sezione_A, B e G», demandando al Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale tutti gli adempimenti finalizzati all'attuazione della presente deliberazione, compresa la redazione materiale dei succitati elaborati cartografici.

2. Di dare atto che la verifica di assoggettabilità a VAS della presente variante al PTCP è assorbita dalla verifica di assoggettabilità conclusasi con l'atto dell'autorità competente citato in premessa, il cui contenuto è qui da intendersi recepito ad ogni effetto, per quanto possa occorrere.

3. Di dare atto che:

- La variante adottata con il presente provvedimento sarà pubblicata per un periodo di 15 giorni consecutivi, tramite deposito presso la Segreteria Generale della Provincia;
- Il presente provvedimento di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni alla sezione Albo Pretorio online, nonché nella sezione Trasparenza e nella sezione Ente locale/Territorio del sito ufficiale di questa Provincia;
- Il presente atto sarà trasmesso al Comune di Monticelli Brusati, ai fini della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale entro 5 giorni, precisando che la sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati è il Settore della Pianificazione territoriale della Provincia di Brescia, via Milano 13, Brescia;

- Il presente atto di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) a cura della Provincia, che vi provvede entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune attestante l'inizio della pubblicazione presso l'Albo Pretorio comunale, precisando che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL, chiunque abbia interesse può presentare alla Provincia le proprie osservazioni sulla variante al PTCP.

4. Di prevedere che la variante al PTCP di cui al presente atto sia risolutivamente condizionata all'eventuale decadenza del progetto dichiarata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 97, comma 5 bis, della legge regionale n. 12/2005.

Con successiva e separata votazione favorevoli 10, contrari 1 (Apostoli) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presidente
Samuele Alghisi

Il segretario generale
Maria Concetta Giardina

**Provincia di Brescia
Settore dell'Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA -
Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: A2A Ciclo Idrico
s.p.a. via Lamarmora 230 - Brescia (P.IVA 03258180987)**

Luogo intervento: Comune di Vobarno (BS)

Progetto nuovo impianto di depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi in comune di Vobarno (BS)

Proponente: A2A Ciclo Idrico s.p.a. - via Lamarmora 230 - Brescia (P.IVA 03258180987)

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. e legge regionale 2 febbraio 2010 n.5

Si comunica che con provvedimento n. 4992 del 21 dicembre 2018 il Direttore del Settore dispone di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto di nuovo impianto di depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi in comune di Vobarno (BS)

Presentato dalla ditta : A2A Ciclo Idrico s.p.a. - Via Lamarmora 230 - Brescia (P.IVA 03258180987)

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER248-BS]

La p.o. ufficio VIA
Ivan Felter

**Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell'ambiente - Settore dell'Ambiente e
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e
termali - Istanza di concessione per la derivazione d'acqua
da pozzo esistente nel comune di Isorella (BS), presentata
dall'allevamento avicolo Caldera Gilberto, ad uso zootecnico,
potabile e innaffiamento aree verdi/sportive**

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
- il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

che il legale rappresentante dell'Allevamento avicolo Caldera Gilberto, con sede a Isorella (BS), Via Ugone n. 16, ha presentato sul portale SIPIUI l'istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 168464 del 19 dicembre 2018, intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune di Isorella (BS) fg. 08 mapp.271 ad uso zootecnico, potabile e innaffiamento aree verdi/sportive.

- portata media derivata 0,224 l/s e massima di 5,0 l/s;
- volume annuo acqua derivato 7.074,2 m³;
- profondità del pozzo 60 m;
- diametro perforazione 250 mm;
- diametro colonna definitiva 170 mm;